

CIRCOLARE N. 28	DEL 24 GENNAIO 2001
ALLE STRUTTURE:	REGIONALI – TERRITORIALI – SAS COMPLESSO NAZIONALI ED INTERREGIONALI SETTORE CREDITO
OGGETTO:	ACCORDO PER FONDO ABI

Si allega circolare riguardante il testo Accordo Fondo ABI.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

COMUNICATO INTERNO

Nella giornata del 23 gennaio u.s. è terminata in ABI la prima sessione tecnica di lavoro per l'analisi del testo C.C.N.L..

Molte questioni sono state risolte, ma permangono alcuni nodi di fondo che richiedono ulteriori momenti di confronto tra le parti.

Nell'incontro di oggi tra le Segreterie Nazionali e la Delegazione ABI si è preso atto dei problemi tuttora non risolti decidendo di fissare un appuntamento per il prossimo 8 febbraio (al mattino in sede tecnica e nel pomeriggio in sede contrattuale).

Inoltre si è sottoscritto un verbale relativo al Fondo di Solidarietà ABI con il quale si definiscono le procedure di accesso in alternativa all'attivazione della 223 (procedura sindacale, accordo, volontarietà, impegno a non utilizzare la 223, ecc.)

Seguirà comunicato unitario.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

VERBALE DI INCONTRO

Il 24 gennaio 2001, in Roma

tra

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
- la Federazione Nazionale del Personale dell'Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (Fisac-Cgil);
- il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub);
- Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);

si è convenuto quanto segue:

ART. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento del Fondo di Solidarietà per il credito, con le modalità e criteri ivi previsti, vengono erogate anche nell'ipotesi in cui un'azienda,

ABI

FABI FALCRI FEDERDIRIGENTI CREDITO FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UIL C.A.

rientrante tra quelle individuate all'art. 2 della normativa citata come potenziali destinatarie degli interventi del Fondo medesimo:

1. si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
2. manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
3. attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
4. intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui al punto 3.

ABI

FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UIL C.A.